

RATEIZZAZIONE DEI CONGUAGLI CONSUMO GAS METANO

Si segnala che l'Autorità per l'Energia Elettrica e Gas ha pubblicato la Delibera ARG/gas 206/10 in materia di rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la vendita di gas, che integra ed aggiorna la Delibera 229/01.

La delibera stabilisce che **dal 1° marzo 2011**, i venditori non potranno chiedere il pagamento dei conguagli della bolletta gas in un'unica soluzione ma **i clienti avranno diritto a rate costanti, in un numero pari a quello delle bollette emesse fra un conguaglio e quello successivo.**

Il provvedimento stabilisce anche la **non cumulabilità delle rate**, che dovranno avere la stessa periodicità delle bollette; il fornitore potrà chiedere il pagamento della prima rata entro 30 giorni dalla richiesta di rateizzazione da parte del cliente, oppure entro la scadenza della fattura rateizzabile. Le stesse regole valgono per bollette riferite a conguagli derivanti da ricalcoli tariffari, ovvero per effetto di modifiche alle tariffe.

L'attuale delibera, lascia la **possibilità di un diverso accordo tra le parti**. Tale possibilità non è normata nel dettaglio dalla Autorità in quanto si lascia libertà ai contraenti di stipulare un accordo migliorativo rispetto alle condizioni minime garantite per la rateizzazione delle fatture gas.

Aderente a:



CONFAPI

È opportuno, tuttavia, segnalare che il cliente finale deve prima essere informato delle condizioni minime di rateizzo, per poi procedere ad una valutazione di un accordo specifico con il proprio esercente. La volontà del cliente finale deve essere espressamente manifestata, e per tale ragione si consiglia di procedere con un accordo scritto con il proprio esercente che, a sua volta, deve preventivamente informare il cliente sulle condizioni di rateizzazione minime stabilite dalla deliberazione n. 229/01 come aggiornata.

Si consiglia, quindi, di porre particolarmente attenzione, all'atto di accordi tra le parti alle clausole che potrebbero rivelarsi non garanti della rateizzazione stessa. La delibera, infatti, riconosce a tutti i clienti finali che al 1° marzo 2011 abbiano in essere con il proprio fornitore un piano di rateizzazione con periodicità di rate inferiore a quella di fatturazione, la facoltà di richiedere, con riferimento alle rate non ancora scadute alla medesima data, la rinegoziazione di detto piano secondo una periodicità delle rate pari a quella di fatturazione.

In generale, la possibilità di richiedere la rateizzazione deve essere obbligatoriamente segnalata in bolletta quando:

- viene chiesto il pagamento di consumi non registrati dal contatore stesso a causa di un malfunzionamento del contatore;
- al cliente dotato di contatore accessibile è stato chiesto un conguaglio a causa di una o più mancate letture;
- il conguaglio - sia nel caso di conguaglio dei consumi che di conguaglio tariffario - è superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette a stima, ricevute dopo la precedente bolletta di conguaglio (resta ovviamente escluso il caso in cui la differenza fra addebito fatturato nella bolletta di conguaglio e addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto sia provocata solo dalla variazione stagionale dei consumi);

Via F. Lippi, 30
25134 BRESCIA

Tel. 030 23076
Fax 030 2304108

info@apindustria.bs.it
www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173
P. Iva 01548020179

La rateizzazione va chiesta al venditore entro la scadenza di pagamento della bolletta. Le bollette con importi per cui si possa richiedere la rateizzazione devono chiaramente segnalare questa possibilità.

La Delibera 206/10, introducendo nella Delibera 229/2001 l'art 10.6bis, stabilisce che la rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità:

- i. il corrispettivo dovuto è suddiviso in un numero di rate di ammontare costante pari al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio e comunque non inferiore a due;
- ii. nel caso in cui il conguaglio sia esclusivamente originato dall'applicazione di variazioni dei corrispettivi afferenti ai servizi di distribuzione e/o di vendita aventi a riferimento consumi già fatturati che si riferiscano a più anni di fornitura, l'esercente la vendita ha la facoltà di fissare il numero delle rate pari al numero delle bollette emesse in un singolo anno solare di fornitura nel rispetto della periodicità di fatturazione;
- iii. le rate hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, fatta salva la facoltà prevista al successivo punto v.; nel rispetto della predetta periodicità di fatturazione, l'esercente la vendita ha la facoltà di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dai documenti di fatturazione e di inviarle separatamente da questi ultimi;
- iv. le rate non sono cumulabili;
- v. è facoltà dell'esercente la vendita richiedere il pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente finale oppure entro la scadenza della fattura oggetto di rateizzazione; in tale ultimo caso, l'esercente la vendita provvede ad allegare alla fattura oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al cliente finale il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione in accordo a quanto previsto dal presente comma.